CAMERA DEI DEPUTATI N. 1742

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PAZZAGLIA

Presentata il 23 febbraio 1973

Nomina a sottotenente della riserva dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Corpo degli agenti di custodia, per il disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, fa parte delle forze armate dello Stato e di quelle di servizio di pubblica sicurezza.

Gli agenti di custodia sono sottoposti oltre che alle norme ad essi proprie per quanto concerne l'ordinamento, lo *status*, il reclutamento, l'avanzamento anche ad una serie di disposizioni comuni con quelle per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Interpretando il giusto desiderio dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia abbiamo ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge al fine di consentire loro il conseguimento, a titolo d'onore, della nomina a sottotenenti della riserva del loro Corpo in analogia a quanto è previsto nell'articolo 94 della legge 29 marzo 1956, n. 288, per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La presente proposta di legge non prevede alcun aggravio economico per lo Stato ma rappresenta un segno di riconoscimento di valore morale per il non semplice, oscuro, continuo, lavoro svolto da questi bravi sottufficiali che, una volta cessati dal servizio, possono – a determinate condizioni – aspirare al titolo di ufficiale del loro Corpo.

Siamo certi chè gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La nomina a sottotenente della riserva del Corpo degli agenti di custodia può essere conseguita, a domanda, al momento della cessazione dal servizio o del collocamento a riposo:

1) dai vicebrigadieri e brigadieri del Corpo agenti di custodia provvisti di laurea o ti-

tolo equipollente che abbiano prestato almeno due anni di servizio;

2) dai marescialli ordinari o dai marescialli capo del Corpo degli agenti di custodia provvisti di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente che abbiano prestato almeno due anni di servizio;

3) dai marescialli maggiori del Corpo degli agenti di custodia dopo 20 anni di servizio effettivo.

Gli interessati per poter conseguire la nomina a sottotenenti della riserva:

1) non devono aver superato l'età di anni 61 alla data della presentazione della domanda;

2) aver riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche dall'ultimo biennio di servizio;

3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;

4) essere riconosciuti degni e meritevoli del grado, anche per la posizione sociale e la condotta tenuta durante la permanenza in congedo.

I sottufficiali, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sono nominati sottotenenti della riserva, e conservano il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni in vigore alla data della cessazione dal servizio come sottufficiali.